

Fra

la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia (di seguito la "**Fondazione**"), con sede in Reggio Emilia, piazza Martiri 7 Luglio n. 7, P.I. 01699800353, nella persona del direttore generale Giuseppe Gherpelli, con sede per la carica presso la Fondazione,

e

il signor GIORDANO GASPARINI (di seguito il "**concessionario**"), nato a Reggio Emilia, Il 31-10-1954, residente in Reggio Emilia, via a. Ferrari 69, CAP 42100 e.mail giordano.gasparini@municipio.re.it - tel 0522 456079; C.F 00145920351 nella sua veste di legale rappresentante di Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Piazza Camillo Prampolini 1, CAP 42121

premesso che

- a) il **concessionario**, dopo avere preso visione e atto del Regolamento delle concessioni d'uso della **Fondazione**, e averne accettato senza riserve tutte le condizioni, ha presentato richiesta di uso di Sala grande Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia in data 09/02/2017, prot. n. 160/1.10.2, in applicazione alla nuova regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione Comunale e Fondazione i Teatri 2014-2019.
- b) il **concessionario** è tenuto a osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza, le norme antincendio, le norme di igiene, le norme SIAE e fiscali, le norme previdenziali e assistenziali, le norme di sicurezza sul lavoro, le norme generali e particolari attinenti alle attività poste in essere in occasione della concessione, intendendosi esclusa in ogni caso la responsabilità della **Fondazione** per eventuali omissioni od inosservanze di tali disposizioni
- c) il **concessionario** ha preso visione e atto del Documento di Informazione dei Rischi e di tutta la documentazione inerente i rischi prodotta dalla **Fondazione** in ordine a quanto previsto e imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., accettandoli senza riserva alcuna e impegnandosi a rispettarne e a farne rispettare pienamente e scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti
- d) il **concessionario** è a conoscenza dei limiti di capienza dei locali oggetto della concessione, fissato nel numero massimo di 348 persone compresenti, e si impegna a rispettare tale limite, esonerando espressamente la **Fondazione** da ogni responsabilità per l'inosservanza di detto limite
- e) il **concessionario** ha consegnato alla **Fondazione** il documento contenente tutte le informazioni necessarie per la definizione dello specifico documento di valutazione dei rischi da interferenze, previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che le parti si riservano e obbligano di elaborare e sottoscrivere entro la data di avvio della concessione
- f) la **Fondazione** e il **concessionario** hanno effettuato un sopralluogo congiunto sulla sala o sullo spazio di cui al precedente punto a) in data 10-02-2017
- g) il **concessionario**, per il tramite del Servizio "Politiche per il protagonismo responsabile e la città intelligente", ha preso visione e atto della Tabella degli oneri inerente la concessione di cui al presente disciplinare, predisposta dalla **Fondazione**, sottoscrivendola senza riserva alcuna in data / / .

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 Premesse

Tutte le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 Concessione

La **Fondazione** concede al **concessionario** l'uso di Sala grande Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia dalle ore 14:30 del giorno 03-03-2017 alle ore 23:00 del giorno 04-03-2017, alle condizioni di seguito riportate.

La **Fondazione** concede al **concessionario** i locali oggetto della concessione, e i servizi ad essi connessi, esclusivamente, e senza eccezione alcuna, per lo svolgimento della iniziativa descritta nella richiesta di concessione.

Articolo 3 Corrispettivo

Il corrispettivo della concessione di cui all'articolo 2 del presente disciplinare è determinato in € 0,00 (canone di locazione) e in € 969,00 (oneri accessori eccedenti la nuova regolamentazione), per un totale di €. 969.00 + IVA.

Articolo 4 Pagamenti

Il concessionario per il tramite del servizio Servizio "Politiche per il protagonismo responsabile e la città intelligente" si impegna a versare alla Fondazione il corrispettivo totale dovuto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte della Fondazione.

Articolo 5 Consegna – riconsegna - danni

La **Fondazione** provvederà a consegnare al **concessionario**, alle ore 14:30 del giorno 03-03-2017 i locali oggetto della concessione, con i relativi impianti e beni mobili, in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, incluso il servizio di vigilanza antincendio.

Il **concessionario** provvederà a riconsegnare alla **Fondazione**, alle ore 23:00 del giorno 04-03-2017 i locali oggetto della concessione nello stesso stato in cui gli sono stati consegnati, vuoti di persone e cose.

Appositi verbali congiuntamente sottoscritti verranno redatti fra le parti all'atto della consegna e all'atto della riconsegna.

Eventuali danni agli immobili, alle strutture, agli strumenti e agli impianti, e comunque alle cose della **Fondazione** arrecati nel corso dell'attività posta in essere dal **concessionario** per tutta la durata della concessione, quando siano rilevati dalla **Fondazione**, verranno contestati per iscritto al **concessionario**, cui verranno integralmente addebitati a titolo di risarcimento.

La **Fondazione**, che non ha in ogni caso veste di depositario o custode dei beni che il concessionario introduca, sia direttamente che tramite terzi, nei locali oggetto della concessione, non assume alcuna responsabilità per ammanchi, sparizioni, furti, incendi e danneggiamenti di materiali o cose, di proprietà del **concessionario** o di terzi, di artisti, di personale di assistenza, di organizzatori, del pubblico, verificatisi durante tutto il periodo della concessione, e al riguardo il **concessionario** espressamente esonera fin d'ora la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il **concessionario** esonera la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro a qualsiasi titolo operanti per il **concessionario** medesimo in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva dal **concessionario**.

Il concessionario dichiara di essere coperto da polizza assicurativa di responsabilità civile per l'attività che andrà a svolgere nei locali oggetto della concessione, consegnandone copia alla Fondazione in data odierna.

Articolo 6 Autorizzazioni

Sono a esclusivo carico del **concessionario** tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione dell'evento o della iniziativa oggetto della richiesta, incluse le eventuali attività aggiuntive o di corredo.

Il **concessionario** si obbliga a mettere a disposizione della **Fondazione** tutte le autorizzazioni, i permessi, le concessioni previste da leggi e regolamenti, per la realizzazione dell'evento o dell'iniziativa, prima della sua effettuazione, disponendone per tutta la durata degli stessi, e mallevando comunque la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti.

Articolo 7 Agibilità ENPALS

Il **concessionario** fornirà alla **Fondazione**, all'atto della consegna dei locali concessi, e comunque prima dell'inizio dello spettacolo, la copia del certificato di agibilità ENPALS prevista delle leggi in vigore in materia di spettacolo.

La mancata consegna dell'agibilità ENPALS prevista dalle leggi in vigore in materia di spettacolo comporterà la risoluzione immediata del contratto, e di conseguenza l'annullamento dello spettacolo, per responsabilità del **concessionario**.

Articolo 8 Servizi di terzi

Il **concessionario** si avvarrà, per la realizzazione delle attività previste per la concessione, di prestazioni di soggetti terzi, indicati nella scheda tecnica di cui alle premesse.

Tali prestazioni saranno esclusivamente a carico del **concessionario**, che si assume anche al riguardo ogni e qualsiasi responsabilità connessa.

Il **concessionario** si obbliga a informare compiutamente i soggetti terzi del Documento di Valutazione dei Rischi e di tutta la documentazione prodotta dalla **Fondazione** in ordine a quanto previsto e imposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ad acquisirne la piena accettazione senza riserva alcuna e si impegna a farne rispettare scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti.

Il **concessionario** esonera la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro di terzi operanti per il concessionario medesimo in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva dal concessionario.

Articolo 9 Disdetta

Il **concessionario** ha facoltà di disdetta della concessione, a condizione che essa venga comunicata alla **Fondazione** per iscritto con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale è stata assegnata.

Articolo 10 Revoca.

La **Fondazione** si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse. In questo caso non sarà dovuta al concessionario indennità alcuna.

La **Fondazione** si riserva altresì di intraprendere tutte le iniziative che, a suo insindacabile giudizio, riterrà indispensabili onde evitare situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità e la sicurezza delle persone, degli immobili, dei beni mobili e degli impianti

Articolo 11 Annullamento

In caso di impossibilità di dare luogo alla concessione dei locali per cause imputabili a forza maggiore, inclusi gli scioperi, il contratto si risolverà senza oneri per le parti.

In caso di annullamento della attività oggetto della concessione per scelta o responsabilità del concessionario oltre i termini dei 15 giorni rispetto alla data della concessione, la Fondazione addebiterà al concessionario, oltre che il 20% del canone pattuito, le spese eventualmente già sostenute dalla Fondazione medesima.

Articolo 12 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente disciplinare, si rinvia alle norme del Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 13 Spese contrattuali

Sono a carico del **concessionario** tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future, ad esclusione dell'IVA secondo il disposto n. 22 dell'art. 10 D.P.R. 633/72.

Articolo 14 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

Per la Fondazione

Per il concessionario.....

Reggio Emilia, lì

Sono specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le premesse e gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10,11.

Per il concessionario

BOLSA